

originale  
Chiaro

N. 15454/13 R.G.L.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**TRIBUNALE DI MILANO**  
SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della  
dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella controversia di primo grado promossa  
da

**ANGONA Luca**

con l'Avv. Di Trani e l'Avv. Latino, elettivamente domiciliato presso lo Studio dei  
difensori in Milano, via Tiraboschi n. 8

- RICORRENTE -

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA  
RICERCA**

con l'Avvocatura dello Stato, elettivamente domiciliato presso gli Uffici della stessa in  
Milano, via Freguglia n. 1

- RESISTENTE -

e nei confronti di

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

con l'Avv. Calì, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS Gestione ex  
INPDAP in Milano, via Circo n. 16

- TERZO INTERVENIENTE -

Oggetto: retribuzione

All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.



**FATTO**

con ricorso depositato il 22 novembre 2013, Luca ANGONA (assunto a tempo indeterminato dal convenuto con decorrenza 2/9/2010, a seguito della stipula di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato nel periodo intercorrente tra l'A.A. 2006/2007 e l'A.S. 2010/2011) ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, chiedendo al Tribunale di dichiarare l'illegittimità della riduzione del 2,5% alle retribuzioni percepite per il servizio prestato nel convenuto MINISTERO a partire dall'A.A. 2006/2007 e, per l'effetto, di condannare quest'ultimo alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute a partire dal A.A. 2006/2007.

A fondamento della propria domanda, il ricorrente ha rappresentato di essere stato assunto in data successiva all'1/1/2001 e di essere conseguentemente assoggettato al regime del trattamento di fine rapporto *ex art.* 2120 c.c., ma di aver subito sin dall'A.A. 2006/2007, *ex art.* 1, co. 3, D.P.C.M. 20 dicembre 1999, una trattenuta sulla retribuzione pari al 2,5% sull'80% della stessa in misura pari al contributo previsto dal D.P.R. 1032/1973 per i lavoratori assoggettati al regime del trattamento di fine servizio.

Dolendosi dell'illegittimità della riduzione della retribuzione così operata in quanto disposta in violazione del principio dell'irriducibilità della retribuzione, in quanto irragionevole, e in quanto causa di un trattamento retributivo peggiore anche in ragione del mancato riconoscimento della contribuzione figurativa prevista dal medesimo art. 1, co. 3, D.P.C.M. 20 dicembre 1999, ha concluso come sopra precisato.

Si è costituito in giudizio il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA insistendo, oltre che per il proprio difetto di legittimazione passiva, sulla legittimità della trattenuta operata alla luce delle disposizioni di cui alla Legge 335/1995, alla Legge 448/1998, al D.P.C.M. 20 dicembre 1999 e al D.P.C.M. 2 marzo 2001 e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso.





Con memoria 25 marzo 2014, è volontariamente intervenuto in giudizio ex art. 105, co. 2, c.p.c., l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE associandosi alle difese del convenuto MINISTERO e osservando, tra l'altro, che *"nella subordinata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse ritenere fondata, in tutto od in parte, la tesi avversaria non potrebbe annullare e/o disapplicare tout court la norma contenuta nel D.P.C.M. ma, semmai, dovrebbe sollevare una formale questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nella legge n. 448/1998"* (cfr. pag. 6, memoria INPS).

All'udienza del 27 maggio 2014, parte ricorrente, insistendo sull'accoglimento della domanda, ha chiesto, *"in via subordinata, per il caso di ritenuta infondatezza delle domande svolte in via principale, si associa alla richiesta dell'INPS e chiede che il Giudice sollevi questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, co. 19, Legge 448/1998 con riferimento agli artt. 3 e 36 Costituzione"* (cfr. verbale).

Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 19 giugno 2014, il Giudice ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla Legge 133/2008.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Si osserva, preliminarmente, che costituendosi in giudizio il convenuto MINISTERO ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva sostenendo che la materia per cui è causa sarebbe di esclusiva competenza del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE che provvede ai calcoli in materia di trattamento di fine rapporto e relative trattenute stipendiali.

L'eccezione non può essere condivisa.

Come correttamente osservato dal ricorrente, oggetto del presente giudizio non è una questione afferente al trattamento di fine rapporto (sua disciplina o quantificazione), quanto una questione afferente alla determinazione della retribuzione e, più nello specifico, all'accertamento dell'illegittimità di una trattenuta sulla stessa operata: questione rispetto alla quale l'unico legittimato passivo non può che risultare il formale datore di lavoro.

\*







Ciò posto, per le ragioni che si vanno a esporre, ritiene il giudicante che la pretesa attorea sia infondata, così come manifestamente infondata risulta essere la questione di legittimità costituzionale sollevata nel corso del giudizio.

Con l'art. 2, co. 5, Legge 335/1995 è stato previsto che *“per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto”*.

In ordine alle modalità di attuazione, i successivi commi 6 e 7 del medesimo art. 2 Legge 335/1995 hanno disposto che *“la contrattazione collettiva nazionale in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, definisce, nell'ambito dei singoli comparti, entro il 30 novembre 1995, le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 5, con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale di cui al medesimo comma, anche ai fini di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante le forme pensionistiche complementari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni si provvede a dettare norme di esecuzione di quanto definito ai sensi del primo periodo del presente comma. La contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli comparti, definisce, altresì, ai sensi del comma 6, le modalità per l'applicazione, nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995, della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto. Trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 in materia di disposizioni di esecuzione”*.

Con l'art. 26, co. 19, Legge 448/1998 si è previsto che *“con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 2, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si provvede, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a disciplinare l'accantonamento, la rivalutazione e la gestione dell'1,5 per cento dell'aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza da destinare alla previdenza complementare del personale che opta per la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto, nonché i criteri per l'attribuzione ai fondi della somma di cui al comma 18. Con il medesimo decreto si provvederà a definire, ferma restando l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici, gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all'applicazione*





*del trattamento di fine rapporto, le modalità per l'erogazione del trattamento di fine rapporto per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato nonché quelle necessarie per rendere operativo il passaggio al nuovo sistema del personale di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335".*

In ossequio alla suddetta disposizione, con l'art. 1, co. 2- 4, D.P.C.M. 20 dicembre 1999 si è stabilito che, *"a decorrere dalla data dell'opzione prevista dall'art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 ai dipendenti che transiteranno dal pregresso regime di trattamento di fine servizio, comunque denominato, al regime di trattamento di fine rapporto non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base retributiva previsto dall'art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali. Per assicurare l'invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 2, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul trattamento di fine rapporto, ad ogni fine contrattuale nonché per la determinazione della massa salariale per i contratti collettivi nazionali. Per garantire la parità di trattamento contrattuale dei rapporti di lavoro, prevista dall'art. 49, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, ai dipendenti assunti dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina prevista dai commi 2 e 3".*

\*

Giova preliminarmente rammentare che il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Costituzione, letto in ossequio a un generale principio di ragionevolezza, vuole che la legge regoli in maniera uguale situazioni uguali e in maniera razionalmente diversa situazioni diverse, con la conseguenza che la disparità di trattamento deve trovare giustificazione nella diversità delle situazioni disciplinate.

Tale premessa pare necessaria in quanto le posizioni giuridiche soggettive dei pubblici dipendenti assunti in epoca anteriore all'1/1/2001 e quella degli assunti nel periodo successivo non possono essere considerate sostanzialmente omogenee avuto particolare riguardo di quella che in ricorso viene definita, in modo non condivisibile,







“retribuzione complessiva”, ossia retribuzione che considera anche quella differita del TFR.

L'elemento di sostanziale diversità è rappresentato proprio dal fatto che, in considerazione delle mutate esigenze economico-finanziarie del Paese, è stata introdotta la nuova disciplina sul trattamento previdenziale che ha previsto, sin dall'origine per i dipendenti assunti nel secondo periodo, un trattamento ancorato al trattamento di fine rapporto civilistico.

Gli assunti dall'1/1/2001 in poi, per il sol fatto di essere stati assunti alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione in un contesto socio-economico e normativo profondamente differente, non possono pretendere di beneficiare di un trattamento previdenziale identico, quanto agli effetti e ai vantaggi sostanziali, a quello dei predecessori.

In ogni caso, la retribuzione netta complessiva cui la norma fa riferimento non può che essere quella base corrisposta nel corso del rapporto, correlata a inquadramento e mansioni.

Nell'ambito del rapporto di lavoro di pubblico impiego, infatti, opera l'art. 45, co. 2, D. Lgs. 165/2001 in forza del quale *“le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi”*.

La norma sancisce un generale e inderogabile principio di divieto della disparità di trattamento rispetto al trattamento economico contrattuale, e impone alla Pubblica Amministrazione di remunerare in modo uguale i lavoratori che svolgano uguali mansioni.

La disciplina per cui è causa poggia, con tutta evidenza, sull'esigenza di garantire la parità di trattamento contrattuale fra dipendenti che, con il medesimo inquadramento, risultino assegnati alle medesime mansioni.

Tale esigenza è senz'altro prevalente in quanto il principio in esame è principio cardine nei rapporti di lavoro di pubblico impiego.

A tale principio deve farsi riferimento nell'interpretazione delle disposizioni già sopra richiamate e, soprattutto, della parte in cui chiariscono che la disciplina è stata introdotta allo scopo di assicurare *“l'invarianza della retribuzione netta complessiva e di*





*quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 2°.*

Indipendentemente dai termini utilizzati per definirla, la ragion d'essere della trattenuta in questione deve essere individuata in tale esigenza, non certo nel trattamento di fine servizio che non può essere riconosciuto agli assunti dopo l'1/1/2001, né nel trattamento di fine rapporto che poggia su criteri di calcolo affatto diversi.

Sotto questo profilo, è lo stesso tenore della disciplina in commento a non lasciare dubbio alcuno: *“per garantire la parità di trattamento contrattuale dei rapporti di lavoro, prevista dall'art. 49, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, ai dipendenti assunti dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina prevista dai commi 2 e 3”.*

E' noto che le disposizioni di cui al suddetto articolo sono ora contenute nell'art. 45 D. Lgs. 165/2001 già sopra richiamato.

La salvaguardia degli interessi di tali lavoratori, d'altronde, è garantita dal fatto che agli stessi viene riconosciuto *“un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul trattamento di fine rapporto”.*

Senz'altro vero che deve ritenersi pacifico, in quanto non utilmente contestato dal convenuto MINISTERO, che tale incremento figurativo non è stato di fatto attribuito.

L'inadempimento in esame, tuttavia, non determina il diritto del dipendente di vedersi restituite le somme corrispondenti alla riduzione del 2,5%, ma potrà esclusivamente fondare un'eventuale azione volta a ottenere l'incremento dovuto qualora, al maturare del trattamento di fine rapporto, dovesse effettivamente mancare.

Si osserva, da ultimo, che il ricorrente ha richiamato il principio dell'irriducibilità della retribuzione.

Considerato che il dipendente è stato assunto nel contesto normativo di cui sopra e considerato, altresì, che *“l'invarianza della retribuzione netta complessiva...”* è previsione correlata proprio al principio di cui all'art. 45 D. Lgs. 165/2001, l'argomentazione non pare pertinente.

\*





Per quel che attiene alle spese di lite, in considerazione della complessità delle questioni giuridiche trattate e dei profili di peculiarità della causa, si ritiene sussistano le “*gravi ed eccezionali ragioni*” di cui all’art. 92, co. 2, c.p.c. che ne giustificano l’integrale compensazione tra le parti.

Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.

P.Q.M.

il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Riserva a 60 giorni il deposito delle motivazioni.

Milano, 19 giugno 2014

IL GIUDICE DEL LAVORO  
dott.ssa Chiara COLOSIMO

